Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1984, n. **1204.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 143, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia plastica ed alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina tropicale, entrambe afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Gli articoli da 343 a 352 del vigente statuto, relativi all'ordinamento dell'attuale scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 144. — E' istituita presso l'Università di Pavia la scuola di specializzazione in chirurgia plastica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

Art. 145. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 146. — La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di medici specialisti in chirurgia plastica.

Art. 147. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 148. — Il numero degli iscritti è di due per ogni anno e complessivamente di dieci per l'intero corso di studi.

Art. 149. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 149-*bis*. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 150. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia:

1° *Anno*:
- chirurgia plastica;
- anatomia ed embriologia;
- patologia generale;
- genetica;
- anatomia e istologia patologica;
- patologia e clinica chirurgica I;
- chirurgia d'urgenza e pronto soccorso I;
- biologia e clinica dei trapianti I.

2° *Anno*:
- chirurgia plastica;
- anatomia chirurgica;
- patologia e clinica chirurgica II;
- chirurgia d'urgenza e pronto soccorso II;
- anestesiologia e rianimazione;
- biologia e clinica dei trapianti II;
- fisiopatologia e clinica della malattia-ustione.

3° *Anno*:
chirurgia plastica;
malattia-ustione: terapia medica e chirurgica;
oncologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
patologia secondaria.

4° *Anno*:
chirurgia plastica;
malformazioni congenite;
chirurgia della mano I;
microchirurgia vascolare e nervosa;
chirurgia maxillo-facciale;
fisiochinesiterapia.

5° *Anno*:
chirurgia plastica;
chirurgia della mano II;
metodologia chirurgica differenziale;
criobiologia e crioterapia;
chirurgia estetica;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
medicina legale.

Art. 150-*bis*. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno del corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 151. — Le attività pratiche previste consistono nell'attività ambulatoriale, di reparto, di sala operatoria. E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio di presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del terzo, quarto e quinto anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di cinquanta interventi per anno.

Inoltre è fatto obbligo agli allievi di frequentare il reparto clinico, gli ambulatori per almeno undici mesi l'anno per tutti i cinque anni del corso, nonché di frequentare almeno l'80 % delle lezioni teoriche previste per ogni anno di corso.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 152. — Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 152-*bis*. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 152-*ter*. — Per la scuola di specializzazione in chirurgia plastica è costituito un consiglio presieduto da un direttore e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore della scuola è nominato su proposta del consiglio della scuola. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 153 - *Norme transitorie*. — In via transitoria, per gli specializzandi già iscritti secondo il precedente ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, è ammesso il passaggio al nuovo ordinamento. Il conseguimento del diploma è condizionato al superamento di tutti gli esami, compresi quelli relativi agli insegnamenti non previsti nel precedente ordinamento.

Art. 4.

Scuola di specializzazione in medicina tropicale

Art. 154. — E' istituita presso l'Università di Pavia la scuola di specializzazione in medicina tropicale che conferisce il diploma di specializzazione in medicina tropicale.

Art. 155. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie infettive.

Art. 156. — La scuola ha lo scopo di impartire nozioni teorico-pratiche di diagnostica e terapia clinica, di epidemiologia e profilassi nel settore della patologia tropicale ed altresì di promuovere programmi di interscambio culturale e di collaborazione tecnico-scientifica con i Paesi tropicali.

Art. 157. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 158. — Il numero degli iscritti è di sette per ogni anno e complessivamente di ventotto per l'intero corso di studi.

Art. 159 — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 160. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio

e da una valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 161. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

epidemiologia;
entomologia e zoologia;
batteriologia;
virologia;
parassitologia;
micologia.

2° *Anno*:

clinica delle malattie tropicali I;
tecniche batteriologiche in riferimento alla patologia tropicale;
tecniche virologiche in riferimento alla patologia tropicale;
tecniche parassitologiche in riferimento alla patologia tropicale;
tecniche micologiche in riferimento alla patologia tropicale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie tropicali II;
igiene e profilassi in riferimento alla patologia tropicale;
immunologia, nozioni generali;
tecniche immunologiche in riferimento alla patologia tropicale;
farmacologia;
radiologia.

4° *Anno*:

clinica delle malattie tropicali III;
diagnostica in patologia tropicale;
terapia delle malattie tropicali;
chirurgia ed ostetricia d'urgenza;
dermatologia tropicale,

tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 162. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 163. — Le attività didattiche saranno integrate da attività pratiche consistenti in esercitazioni e seminari di diagnostica clinica e strumentale, nonché da prove laboratoristiche nei differenti settori di diagnostica eziologica speciale.

E' tassativa la frequenza a tali attività didattiche e pratiche secondo il calendario stabilito dal consiglio della scuola.

E' stabilito un periodo di almeno sei mesi di frequenza obbligatoria per sostenere gli esami di profitto.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonee documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario, attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 164. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 165. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 166. — E' costituito il consiglio della scuola, presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto dl Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 339

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 104 del 4 maggio 1985) **coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1985, n. 322** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 154 del 2 luglio 1985), **recante: « Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Art. 1.

1. I valori-limite dell'ossigeno disciolto espresso in centesimi di cui al parametro 11 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, possono essere compresi fra 50 e 170 di saturazione di O_2, quando le acque di balneazione siano sottoposte a programma di sorveglianza per un'adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Per le stesse acque, e sempre in relazione alle manifestazioni di fioritura algale, ai fini del giudizio di idoneità alla balneazione non si tiene conto del parametro « colorazione ».

2. La regione che, avendo messo in atto il programma di sorveglianza di cui al precedente comma 1, intende avvalersi di tali facoltà ne dà comunicazione al Ministero della sanità, precisando i tratti di costa in cui vengono applicati i suddetti limiti nonché la durata di applicazione degli stessi.

3. Le facoltà indicate ai commi precedenti sono limitate ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, viene effettuato, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche, con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità.

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 reca *attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione*. L'allegato 1 a detto decreto indica i *requisiti di qualità delle acque di balneazione*. Il parametro 11 di questo allegato specifica i valori-limite dell'*ossigeno disciolto* che, secondo il testo modificato dal decreto-legge qui pubblicato, potevano essere compresi tra 70 e 120 di saturazione di O_2.

Nota all'art. 2:

L'allegato 2 al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, disciplina le *norme tecniche* relative ai prelievi ed alle analisi dei campioni delle acque di balneazione.

(3753)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° luglio 1985.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti a causa del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nei giorni 2, 6, 7, 8 e 9 maggio 1985.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Brescia, in data 3 giugno 1985, con la quale si comunica il mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nei giorni 2, 6, 7, 8 e 9 maggio 1985 a causa dell'astensione dal lavoro dei funzionari e segretari di cancelleria in servizio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nei giorni 2, 6, 7, 8 e 9 maggio 1985, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale medesimo o a mezzo del personale addettovi scadenti in detto giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° luglio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(3714)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Supercooper, in Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Supercooper a r.l., con sede in Cento (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Supercooper, con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito notaio Ferrante Turro in data 14 novembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco Troiano, nato il 3 luglio 1940, residente a Bologna, via E. Salgari, 31, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3716)

DECRETO 17 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Adelfia, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. Adelfia, con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Adelfia, con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Alessandro Domenico Gallerani Valeri in data 16 aprile 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Stefano Meliconi, nato il 28 novembre 1943, residente a Bologna, via della Viola n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3717)

DECRETO 17 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « CO.L.M.A. S.r.l. - Cooperativa lavoratori del mobile ed affini », in Bari, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « CO.L.M.A. S.r.l. - Cooperativa lavoratori del mobile ed affini », con sede in Bari dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce; ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « CO.L.M.A. S.r.l. - Cooperativa lavoratori del mobile ed affini », con sede in Bari, costituita per rogito notaio Michele Buquicchio in data 15 marzo 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ne sono nominati:

1) sig. Mazzacane Franco, nato a Bari il 3 gennaio 1957, ivi residente in via Andrea da Bari, 55/*a;*

2) avv. Ottavio Marotta, nato a Messina il 12 dicembre 1930, residente a Roma in via Castiglion del Lago, 15;

3) avv. Onofrio Vendola, nato a Gravina il 6 ottobre 1946 ivi residente in via S. Domenico, 36, Gravina (Bari), commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3718)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 maggio 1985.

Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico), con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale si stabiliscono le modalità di recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che modifica l'art. 26 del testo unico, già modificato dall'art. 2 della legge 5 marzo 1976, n. 313, alle lettere *g*), *h*), *i*) ed aggiunge la lettera *l*) che introduce tra gli autoveicoli la nuova categoria denominata « autocaravan »;

Visto l'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che modifica l'art. 28 del testo unico, con l'aggiunta, dopo la lettera *d*), delle lettere *e*) ed *f*) che introducono tra i rimorchi le nuove categorie denominate rispettivamente « caravan » e « rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive » (rimorchi T.A.T.S.);

Ritenuto che le nuove tre categorie di veicoli, per le speciali caratteristiche funzionali, rispondono alle specifiche indicate rispettivamente alla lettera *f)* dell'art. 26 e *d)* dell'art. 28 del testo unico per i veicoli per uso speciale e per trasporti specifici;

Rilevato che le disposizioni vigenti in materia, date con provvedimenti amministrativi ovvero con tabelle di normalizzazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 462 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sono state emanate allo scopo di fornire un complesso di disposizioni adeguate alle esigenze del momento, in attesa di nuovi provvedimenti legislativi atti a disciplinare — in via definitiva — la materia stessa;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983) che stabilisce le norme tecniche da applicare ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose ed autocaravan;

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie da applicare alle autocaravan, caravan e rimorchi T.A.T.S.;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica ai veicoli definiti dal testo unico all'art. 26, lettera *l)*, ed all'art. 28, lettere *e)* ed *f)*, rispettivamente quali:

autocaravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente;

caravan: rimorchio stradale, ad un asse o due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;

rimorchio T.A.T.S.: rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, che non devono costituire oggetto di commercio, quali: imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o a gare.

Art. 2.

Caratteristiche costruttive

Le caratteristiche costruttive dei veicoli di cui allo art. 1 sono stabilite nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nello stesso allegato sono indicati i particolari costruttivi e dimensionali e le modalità di verifica relative, che formeranno oggetto di tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti.

Art. 3.

Omologazione

Le verifiche e le prove per l'omologazione sono stabilite all'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico, nonché dai decreti emessi dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 1 della legge 942 del 27 dicembre 1973, in applicazione alle direttive comunitarie che, per le autocaravan, vengono applicate secondo le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 16 giugno 1983.

Art. 4.

Norme transitorie

Le disposizione dell'allegato tecnico al presente decreto, obbligatorie ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, per i veicoli che saranno presentati all'omologazione (art. 53 del testo unico) o saranno riconosciuti idonei alla circolazione (art. 54 del testo unico) a partire dal 1° luglio 1985, potranno essere applicate a richiesta del costruttore per i veicoli di cui all'art. 1 presentati all'omologazione o al riconoscimento di idoneità prima di tale data.

I veicoli di cui all'art. 1 precedentemente omologati, ma ripresentati all'omologazione successivamente a tale data per la modifica di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di esecuzione del testo unico, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto solo per le parti oggetto delle modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO TECNICO

al decreto ministeriale 28 maggio 1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.)

1. DEFINIZIONI.

1.1. Lunghezza carrozzeria caravan.

Lunghezza non comprensiva degli accessori fissi o mobili sistemati esternamente alla parte anteriore e posteriore della cassa.

1.2. Lunghezza massima dei rimorchi T.A.T.S.

E' la distanza tra le estremità anteriore e posteriore, con la traversa posteriore porta segnali in posizioni di massima elongazione, se mobile.

1.3. Larghezza massima delle attrezzature trasportabili su un rimorchio T.A.T.S.

E' la distanza fra i bordi esterni delle superfici luminose delle luci di posizione posteriori del rimorchio, maggiorata di 0,3 m per ciascun lato, ovvero delle analoghe quote risultanti dall'applicazione della direttiva 76/756/CEE sulla installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione e successivi emendamenti, nel rispetto della larghezza massima rimorchiabile del veicolo trattore.

1.4. Interasse.

Distanza tra i piani verticali trasversali passanti per i centri di due appoggi consecutivi.

Le modalità di rilevamento sono demandate a tabelle di unificazione a carattere definitivo.

1.5. Timone.

Struttura di collegamento compresa tra i due piani verticali perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo, l'uno passante per il centro della cavità dell'occhione e l'altro passante per il primo collegamento della struttura stessa alla carrozzeria o al primo appoggio del carico trasportabile sulla struttura, così come è stabilito dal costruttore.

La misura della lunghezza del timone e degli spazi liberi in relazione agli ingombri anteriori delle infrastrutture del rimorchio, nonché la verifica del carico statico sull'occhione, sono eseguite con modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

2. MASSE.

2.1. Massa massima autorizzata:

caravan: 1.750 kg;

rimorchi T.A.T.S.: 2.000 kg;

autocaravan: 8.000 kg.

Nel rispetto delle norme di legge vigenti, la direzione generale MCTC potrà autorizzare valori superiori a quelli suddetti, compatibilmente con comprovate esigenze di impiego.

2.2. Massa statica sull'occhione del timone: non deve essere inferiore al 4% né superiore al 7% della massa massima attribuita al veicolo, e comunque non superiore a 120 kg.

2.3. Massa minima degli accessori mobili per autocaravan e caravan.

Gli accessori mobili sono inclusi nel computo dei bagagli, la cui massa minima è così stabilita:

autocaravan: 20 kg per ogni persona trasportata, guidatore compreso;

caravan: 0,2 volte la tara.

2.4. Le modalità per la verifica delle masse sono stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

3. DIMENSIONI.

3.1. Sbalzo posteriore.

3.1.1. Autocaravan.

Lo sbalzo posteriore, misurato secondo le modalità indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, può essere al massimo uguale al 65% dell'interasse.

3.1.2. Caravan e rimorchi T.A.T.S.

Lo sbalzo posteriore, misurato secondo le modalità indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, può superare il 50% dell'interasse, nel rispetto delle prescrizioni relative alla massa statica sull'occhione.

3.2. Altezza massima caravan.

Ai fini della determinazione dell'altezza massima in rapporto alla larghezza della carreggiata del veicolo di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico, modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, non si considerano le sporgenze relative ai camini, antenne e aereatori.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE.

4.1. Autocaravan.

4.1.1. Accessi e abitabilità.

4.1.1.1. Zona guida.

Parte dell'unità abitativa anteriore al piano verticale trasversale, tangente alla parte posteriore dello schienale sedile del conducente in posizione di guida. Tale sedile, se registrabile, deve essere posizionato nella tacca corrispondente alla metà della corsa di registrazione e lo schienale, se regolabile, deve essere inclinato rispetto alla verticale nella posizione più vicina possibile a 25°.

4.1.1.2. Prescrizioni generali.

Per ciascun trasportato deve essere previsto un posto letto ed un posto a sedere stabilmente ancorato alla struttura del veicolo.

I posti letto, almeno per il 50%, devono risultare stabilmente installati. Si considerano stabilmente installati anche letti derivanti da trasformazioni dei sedili con eventuali aggiunte di parti.

I sedili per il trasporto dei passeggeri, ad esclusione di quelli nella zona guida, devono essere contrassegnati con una targhetta riportante la scritta « Posto a sedere per passeggero », oppure con un simbolo grafico indicato in tabella di unificazione.

4.1.1.3. Prescrizioni specifiche.

Nella costruzione delle autocaravan devono essere osservate le prescrizioni specifiche indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, relative alle caratteristiche e ai metodi di verifica per:

accesso tra zona guida e restante parte dell'unità abitativa;

numero e ubicazione delle porte di accesso e finestre;

caratteristiche delle porte e finestre;

caratteristiche dei sedili sistemati nell'unità abitativa;

caratteristiche dei posti letto;

dimensioni della zona cucina;

vano servizi igienici;

serbatoio acque, tenendo conto che l'autocaravan deve essere autonomo e isolato, lo scarico delle acque non deve avvenire direttamente nell'ambiente esterno;

impianti di servizio attinenti la funzione abitativa.

4.1.2. Visibilità anteriore verso l'alto del conducente.

Deve essere assicurata una sufficiente visibilità anteriore verso l'alto del conducente, qualora l'allestimento preveda l'installazione della mansarda. Per la verifica del campo di visibilità anteriore verso l'alto si fa rinvio ad apposite tabelle di unificazione a carattere definitivo.

4.1.3. Superfici trasparenti.

Tutte le superfici trasparenti interessanti il campo di visibilità del conducente devono essere in vetro di sicurezza di tipo approvato.

4.2. Caravan.

4.2.1. Accessi e abitabilità.

Si applicano, ove pertinenti, le prescrizioni indicate ai precedenti punti 4.1.1.2. e 4.1.1.3.

Per le variazioni alle suddette prescrizioni si rinvia a tabelle di unificazione a carattere definitivo.

4.2.2. Superfici trasparenti.

Le superfici trasparenti, oltre che con i vetri di sicurezza di tipo approvato, possono essere realizzate in materiali diversi.

5. CALCOLI DI VERIFICA.

Con tabelle di unificazione a carattere definitivo, sono indicati i criteri per l'esecuzione dei calcoli di verifica del telaio, del timone, degli assali e delle sospensioni.

6. TRENI COSTITUITI DA AUTOVEICOLO E CARAVAN O RIMORCHIO T.A.T.S.

6.1. Prescrizioni applicabili ai veicoli trattori.

I veicoli trattori devono essere equipaggiati con due specchi retrovisori esterni, uno per lato.

Tali specchi, che possono essere regolabili e/o asportabili, non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro trasversale costituente il treno: il limite di 20 cm può non essere osservato se il bordo inferiore dello specchio è ad una altezza non inferiore a 2 m.

6.2. Accertamento di idoneità al traino.

6.2.1. Verifica della massa rimorchiabile.

Ad una autovettura, ad un veicolo per trasporto promiscuo di persone e cose e ad un'autocaravan può essere attribuita una massa rimorchiabile non superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più conducente) nei limiti stabiliti dall'art. 257 del regolamento di esecuzione del testo unico, se sono verificate le seguenti condizioni.

6.2.1.1. Il veicolo a pieno carico, trainante un rimorchio di massa complessiva pari alla massa rimorchiabile richiesta, e che in assetto orizzontale scarichi sul gancio un carico statico pari al 4% della massa rimorchiabile richiesta, è in grado di spuntare per cinque volte consecutive su una pendenza dell'8%, con le modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

Sono escluse da questa verifica le autocaravan derivate da autotelai o autoveicoli di tipo omologato per i quali sia già stata riconosciuta una massa rimorchiabile non inferiore a quella richiesta.

6.2.2. Organo di traino supplementare.
In conformità con le prescrizioni stabilite in tabelle di unificazione e carattere definitivo tra l'autoveicolo trattore e la caravan o il rimorchio T.A.T.S., allorché non dotati di sistema di frenatura di tipo automatico, deve essere presente un organo di traino supplementare.

6.2.3. Determinazione della larghezza massima del rimorchio abbinabile.
Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile è determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice più 0,7 m.

6.2.4. I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore, a condizione che il valore minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesto dal costruttore, non sia inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la compatibilità degli impianti di frenatura, secondo quanto prescritto al punto 9 dell'allegato VIII alla direttiva 71/320/CEE e successivi emendamenti.

La verifica specifica sarà effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva.

Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicato sul modello DGM 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 1978 (direttiva 78/507/CEE), sotto o accanto alle indicazioni prescritte, nel modo seguente: « Massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino:

Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del rimorchio stesso.

(3754)

DECRETO 4 luglio 1985.

Integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 25 giugno 1977 relativo all'adozione del nuovo sistema di targatura.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, e successive modificazioni, con cui, stabiliti i caratteri costruttivi delle nuove targhe a fondo retroriflettente, vengono dettate le norme tecniche di approvazione delle pellicole rifrangenti da impiegare nella costruzione delle nuove targhe;

Visto il disciplinare tecnico allegato al suddetto decreto;

Ritenuta la necessità di apportare alcune integrazioni al disciplinare sopra indicato;

Decreta:

Il disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 25 giugno 1977 e integrato dal seguente paragrafo:

3.5. *Conferma della validità del riconoscimento di idoneità.*

3.5.1. Conferma quinquennale.

La validità del riconoscimento di idoneità accordato dal Provveditorato generale dello Stato in virtù del precedente punto 3.2.4., può essere confermata di cinque anni in cinque anni.

3.5.2. Domanda.

La conferma della validità è richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneità non oltre sei mesi dalla sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite Istituto Poligrafico dello Stato.

La domanda dovrà fare riferimento al riconoscimento di idoneità precedentemente ottenuto.

3.5.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per il quale è richiesta la conferma di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantità doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al successivo paragrafo 3.5.4.

I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.

3.5.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico dello Stato, inoltrerà le campionature al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesività, di imbutibilità e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunicherà l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di conferma della validità del riconoscimento di idoneità. Tale conferma consentirà al titolare del riconoscimento di continuare a usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi *a*) e *b*) del precedente sottoparagrafo 3.3.

Roma, addì 4 luglio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(3715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 giugno 1985.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ofanto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme modificative al citato testo unico riguardanti l'economia montana, e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7037, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del fiume Ofanto, come è indicato nella corografia 1 : 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9176, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957 con il quale, a norma

della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ofanto, nel tratto residuo a valle della confluenza con l'Atella incluso, come indicato nella corografia 1 : 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1976 e con numerose altre sentenze della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento nell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei princìpi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Ofanto compreso il tratto residuo a valle della confluenza con l'Atella incluso;

Visto il voto n. 319 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 20 ottobre 1978, e l'annessa corografia nella quale le precedenti due delimitazioni del bacino imbrifero montano dell'Ofanto vengono opportunamente unificate;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7037, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955 e il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9176, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, sono modificati ed integrati, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Ofanto compreso il tratto residuo a valle della confluenza con l'Atella incluso, è delimitato come è indicato nella corografia 1 : 100.000 vistata in data 20 ottobre 1978 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*: Nusco, Torella dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra De Sanctis, Teora, Caposele, Andretta, Conza della Campania, Bisaccia, Sant'Andrea di Conza, Calitri, Aquilonia.

B) *Provincia di Foggia*: Rocchetta S. Antonio.

C) *Provincia di Potenza*: Pescopagano, Castelgrande, Rapone, San Fele, Ruvo del Monte, Muro Lucano, Bella, Avigliano, Filiano, Atella, Rionero in Vulture, Barile, Melfi, Ripacandida, Venosa, Maschito, Forenza e Rapolla.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Bari.

Roma, addì 18 giugno 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

(3625)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Vaccari, con sede e stabilimento in Ponzano Magra ((La Spezia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Calzaturificio M.B.M. di Serra de' Conti (Ancona), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ennia maglierie di Montevarchi (Arezzo), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mezzano (Lucca), fallita il 20 ottobre 1982, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.P. - Sistemi in acciaio industrializzati e prefabbricati, con sede e stabilimento in Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, sede in Terni, vocabolo Ponte Le Cave 7/*b*, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafico Buitoni, con sede e stabilimento in Santa Sabina di Perugia, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e centro vendite di Merano (Bolzano), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idropejo, con sede legale e stabilimento in Cogolo di Pejo (Trento), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.M.V. - Costruzioni meccaniche di Valentini Fausto e C., in Roncone (Trento), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi di Storo (Trento), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer di Rovereto (Trento), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaria Merlet di Merano (Bolzano), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maxel Valleé d'Aoste, con sede e stabilimento in Gignod (Aosta), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige coperture, sede di Verona e stabilimento di Quaranti ((Asti), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, sede di Novara e stabilimento di S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. P. Pogliano dei fratelli Pogliano, sede legale di Torino e Grugliasco (Torino), cantiere di installazione e manutenzione ed uffici regionali di Milano, Bologna e Roma e con accentramento amministrativo presso la sede di Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.U. dei fratelli Romiti, con sede e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martinelli di Cuorgné (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salem di Spigno Monferrato (Alessandria), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Fil.Tex., sede di Milano e stabilimento di Romentino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filati tessuti Crespi, sede di Milano e stabilimenti di Ghemme e Fara (Novara), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nepote Secondo, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatessile, sede di Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba, Saluzzo, Cortemilia e Guarene, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi di Cafasse (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero, sede di Torino e stabilimento di Robassomero (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura - Fil di Torino, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Multiplast, sede di Casale Monferrato e stabilimento di Partengo (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex, sede di Torino e stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora Due, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 6 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni I.M.A. - Industrie macchine agricole di Vercelli, è prolungata al 6 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), fallita il 2 giugno 1983 è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, fallita il 7 luglio 1983, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Stylon, con sede e stabilimento in Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costuten, sede di Torino e stabilimento di Avigliana (Torino), fallita il 6 aprile 1983, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.C.S. - Stampaggi costruzioni stampi di Bruino (Torino), fallita il 15 maggio 1983, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.E.G.A., con sede e stabilimento in Valperga (Torino), fallita il 29 settembre 1982, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M., con sede e stabilimento in Isola d'Asti (Asti), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova legatoria moderna, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), fallita l'11 giugno 1982, è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Borgo Rubber, sede di Cumiana e stabilimento di Bruino (Torino), fallita il 17 marzo 1982, è prolungata al 17 marzo 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonolli semilavorati, sede di Paderno Dugnano (Milano) e stabilimenti di Torino e Pieve Vergonte (Novara), ora Sameton S.p.a., è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Press, con sede e stabilimento in Brà (Cuneo), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, sede di Roma e stabilimento in Coazze (Torino), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marta, sede di Torino e stabilimenti di Torino, Dogliani e Brà (Cuneo), fallita il 26 luglio 1982, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebiano industrie tessili, con sede e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Carrozzeria Saturn, con sede e stabilimento in Cavallermaggiore (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caroni, con sede e stabilimento in Cuneo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.R. - Stampaggi di Mandello Vitta (Novara), fallita il 14 febbraio 1983, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Maffei - Ombrellificio di Garbelli & C., con sede e stabilimento in Brica Novarese (Novara), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O/Cava meccanica, con sede e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sclaverano di Venaria (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siver - Scatolificio industriale vercellese di Vercelli, è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fandalmec, con sede e stabilimento in Chivasso (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto annulla e sostituisce quello del 21 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esse 80, con sede e stabilimento in S. Sperate (Cagliari), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SIR Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Cagliari, Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Porto Torres (Sassari); Euteco impianti S.p.a., uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma); Rumianca S.p.a., sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino); Società italiana resine - S.I.R., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano); I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari); Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano); Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari, Rumianca Sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari; Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno); Siref S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimenti di Porto Torres (Sassari); Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano), Co.Pre S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sarda industria resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di S. Sisto (Perugia); Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia (Salerno); Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano); Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro); Euteco manutenzioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Tecnider S.r.l., sede di Milano e Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foseco, sede di Milano e stabilimento di Marcallo in Casone (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novaceta, sede di Milano e stabilimento di Magenta (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fin-Novaceta, sede legale di Milano ed uffici di Magenta (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candiani Mario & C., sede di Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti Modigliani, sede di Milano e stabilimento di Vidalengo (Bergamo), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Giovanardi, sede legale di Milano e stabilimento di Casorezzo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.E. - Compagnia generale elettromeccanica, sede di Milano ed unità nazionali, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gieffedi, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fadis di Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Testori, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ottorino Bossi, sede di Milano e stabilimento di Vigevano (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andrè industria confezioni, sede di Milano e stabilimento di Nerviano (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olimpic, con sede e stabilimento in Palazzolo Milanese (Milano), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nobili & De Ponti di L. Nobili & C., sede di Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti di Ronco Briantino e Usmate (Milano), fallita il 22 dicembre 1984, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3558)

MINISTERO DEL TESORO

N. 128

Corso dei cambi del 3 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1938,500	1938,500	1938,40	1938,500	—	1938,50	1938,500	1938,500	1938,500	1938,50
Marco gèrmanico .	637 —	637 —	637,60	637 —	—	637 —	637 —	637 —	637 —	637 —
Franco francese	209,250	209,250	209,35	209,250	—	209,25	209,260	209,250	209,250	209,25
Fiorino olandese .	565,250	565,250	565,45	565,250	—	565,25	565,350	565,250	565,250	565,25
Franco belga .	31,632	31,632	31,66	31,632	—	31,63	31,620	31,632	31,632	31,63
Lira sterlina .	2527 —	2527 —	2530 —	2527 —	—	2527 —	2528,600	2527 —	2527 —	2527 —
Lira irlandese .	1997,750	1997,750	1998 —	1997,750	—	1997,75	1995,500	1997,750	1997,750	—
Corona danese . . .	177,610	177,610	177,75	177,610	—	177,61	177,600	177,610	177,610	177,71
Dracma .	14,308	14,308	14,30	14,308	—	—	14,340	14,308	14,308	—
E.C.U. . .	1432 —	1432 —	1433,90	1432 —	—	1432 —	1432 —	1432 —	1432 —	1432 —
Dollaro canadese . .	1426 —	1426 —	1428 —	1426 —	—	1426 —	1426,250	1426 —	1426 —	1426 —
Yen giapponese . . .	7,803	7,803	7,81	7,803	—	7,83	7,804	7,803	7,803	7,80
Franco svizzero . .	760,900	760,900	761,30	760,900	—	760,90	760,750	760,900	760,900	760,90
Scellino austriaco . . .	90,588	90,588	90,70	90,588	—	90,58	90,591	90,588	90,588	90,58
Corona norvegese	221,040	221,040	221,40	221,040	—	221,04	221,060	221,040	221,040	221,04
Corona svedese	221,050	221,050	221,40	221,050	—	221,05	221,100	221,050	221,050	221,05
FIM	306,500	306,500	307,25	306,500	—	306,50	306,800	306,500	306,500	—
Escudo portoghese .	11,030	11,030	11,15	11,030	—	11,03	11,140	11,030	11,030	11,03
Peseta spagnola .	11,131	11,131	11,15	11,131	—	11,13	11,132	11,131	11,131	11,13

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1985

Dollaro USA . .	1938,500
Marco germanico . . .	637 —
Franco francese . .	209,255
Fiorino olandese . . .	565,300
Franco belga	31,626
Lira sterlina . .	2527,800
Lira irlandese	1996,625
Corona danese	177,605
Dracma	14,324
E.C.U. . . .	1432 —
Dollaro canadese . .	1426,125
Yen giapponese .	7,803
Franco svizzero . .	760,825
Scellino austriaco . .	90,589
Corona norvegese . .	221,050
Corona svedese . .	221,075
FIM .	306,650
Escudo portoghese .	11,085
Peseta spagnola	11,131

Media dei titoli del 3 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,850
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	90,750
» 6 % » » 1972-87	90,350
» 9 % » » 1975-90	90,600
» 9 % » » 1976-91	91 —
» 10 % » » 1977-92	93,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84,100
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,900
» » » » 1- 5-1982/86	101,600
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	102,075
» » » » 1- 8-1982/86	101,575
» » » » 1- 9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-11-1982/86	101,675
» » » » 1-12-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1983/86	101 —
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,400
» » » » 1-10-1983/86	100,600
» » » » 1- 1-1983/87	102,450
» » » » 1- 2-1983/87	102,150
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,950
» » » » 1- 5-1983/87	101,850
» » » » 1- 6-1983/87	102,350
» » » » 1-11-1983/87	100,850
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-12-1983/87	101,350
» » » » 1- 7-1983/88	103,450
» » » » 1- 8-1983/88	102,975
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,500
» » » » 1-11-1983/88	102,750
» » » » 1- 1-1984/88	101,350
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,375
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	101,175
» » » » 1-12-1983/90	104,175
» » » » 1- 1-1984/91	104,475
» » » » 1- 2-1984/91	104,275
» » » » 1- 3-1984/91	102.100
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,950
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1984/91	101,375
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	100,825
» » » » 1-12-1984/91	100,525
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,650
» » » 16 % 1- 1-1986	101,050
» » » 14 % 1- 4-1986	100,1250
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,150
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,250
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,275
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,500
» » » » 1983/90 11,50 %	104,100
» » » » 1984/91 11,25 %	104,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 129

Corso dei cambi del 4 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1935,60	1935,60	1935,80	1935,60	—	1935,60	1934 —	1935,60	1935,60	1935,60
Marco germanico .	637,95	637,95	638,70	637,95	—	637,95	638 —	637,95	637,95	637,95
Franco francese . .	209,65	209,65	209,90	209,65	—	209,65	209,65	209,65	209,65	209,65
Fiorino olandese .	566,45	566,45	566,25	566,45	—	566,65	566,45	566,45	566,45	566,45
Franco belga . .	31,698	31,698	31,75	31,698	—	31,69	31,685	31,698	31,698	31,69
Lira sterlina .	2545,80	2545,80	2553 —	2545,80	—	2545,80	2546 —	2545,80	2545,80	2545,80
Lira irlandese . . .	2002,25	2002,25	2002 —	2002,25	—	2002,25	2001,50	2002,25	2002,25	—
Corona danese .	177,81	177,81	177,95	177,81	—	177,81	177,81	177,81	177,81	177,81
Dracma . . .	14,304	14,304	14,30	14,304	—	—	14,32	14,304	14,304	—
E.C.U. .	1437,80	1437,80	1435,45	1437,80	—	1437,80	1437,25	1437,80	1437,80	1437,80
Dollaro canadese . .	1426 —	1426 —	1428 —	1426 —	—	1432,80	1424,50	1426 —	1426 —	1426 —
Yen giapponese . . .	7,819	7,819	7,83	7,819	—	7,81	7,818	7,819	7,819	7,81
Franco svizzero . . .	761,20	761,20	762 —	761,20	—	760,90	761,15	761,20	761,20	761,20
Scellino austriaco . .	90,85	90,85	90,90	90,85	—	90,85	90,84	90,85	90,85	90,85
Corona norvegese . .	221,99	221,99	222 —	221,99	—	221,69	222,05	221,99	221,99	221,99
Corona svedese . . .	221,82	221,82	221,75	221,82	—	221,82	221,68	221,82	221,82	221,82
FIM . . .	307,70	307,70	307,75	307,70	—	307,70	307,70	307,70	307,70	—
Escudo portoghese . .	11,10	11,10	11,15	11,10	—	11,03	11,03	11,10	11,10	11,10
Peseta spagnola . .	11,164	11,164	11,17	11,164	—	11,16	11,167	11,164	11,164	11,16

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1985

Dollaro USA	1934,800	Lira irlandese	2001,875	Scellino austriaco . .	90,845
Marco germanico . . .	637,975	Corona danese . . .	177,810	Corona norvegese . . .	222,02
Franco francese . .	209,650	Dracma	14,312	Corona svedese	221,75
Fiorino olandese . .	566,450	E.C.U.	1437,52	FIM	307,70
Franco belga . . .	31,691	Dollaro canadese	1425,25	Escudo portoghese . . .	11,065
Lira sterlina	2545,90	Yen giapponese . .	7,818	Peseta spagnola	11,165
		Franco svizzero	761,175		

Media dei titoli del 4 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 . .	92,500
» 6 % » » 1972-87 . .	90,750
» 9 % » » 1975-90 . .	90,350
» 9 % » » 1976-91 . .	90,600
» 10 % » » 1977-92 . .	91 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	93,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	84,100
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . . .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,200
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,725
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101,450
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102 —
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,550
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,350
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,400
» » » » 1-11-1982/86 .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,650
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,700
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,550
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,400
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,400
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,250
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,150
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,100
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,825
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,850
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,275
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,575
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 .	103,300
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,925
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,600
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,550
» » » » 1-11-1983/88 .	103,700
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,325
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,650
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,200
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,950
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,075
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,400
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,400
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 . .	101,800
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,825
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,050
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,900
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,575
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,450
» » » » 1-10-1984/91 .	100,900
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,825
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,500
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,625
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,150
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,225
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,250
» » » » 1983/90 11,50 %	104,600
» » » » 1984/91 11,25 %	103,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 6 giugno 1985, prot. n. 2902 Div. I, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato di L. 5.000.000 disposto dalla sig.na Luigia Viscardi, deceduta in Besana in Brianza il 2 marzo 1983, con testamento olografo pubblicato per atto del dott. Vincenzo Erba, notaio iscritto presso il collegio notarile di Milano, n. 210146/9284 di repertorio in data 16 marzo 1983.

(3653)

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine 12 aprile 1985 il rettore dell'Università di Udine è autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'Università stessa, la donazione di L. 2.000.000 disposta dal gruppo interdisciplinare centrale della segreteria straordinaria per la ricostruzione del Friuli, perché venga istituito un premio di laurea intitolato a «Fulvio Foraboschi», a favore di un laureato della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine.

(3654)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Divieto di importazione, produzione, distribuzione e commercio di gomme per cancellare con forma di alimenti o con forma di oggetti che inducono l'introduzione nella bocca. (Ordinanza 5 luglio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato il rischio potenziale derivante dall'uso di gomme per cancellare, spesso aromatizzate, con forma di alimenti o con forma di oggetti che inducono l'introduzione nella bocca, nella maggior parte dei casi di provenienza estera;

Visto il proprio sequestro cautelativo su tutto il territorio nazionale di questi prodotti disposto in data 19 ottobre 1984;

Visti i risultati degli accertamenti analitici effettuati dall'Istituto superiore di sanità su taluni campioni prelevati dai NAS dai quali viene confermata la pericolosità di tali prodotti sia per la presenza di metalli pesanti (soprattutto piombo) e di plastificanti (Di - 2 - etilesile ftalato), sia per il rischio potenziale di occlusione del tratto respiratorio dovuto a ingestione accidentale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1963 («Divieto di produrre, importare e commerciare prodotti simulanti generi alimentari»);

Considerata l'urgenza con cui si deve provvedere, per motivi di igiene e sanità pubblica, alla protezione della popolazione maggiormente esposta, in particolare i bambini, dai rischi derivanti dall'uso di tali prodotti;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione, la produzione, la distribuzione e il commercio per l'intero mercato nazionale dei seguenti prodotti:

gomme per cancellare che nella forma riproducono alimenti di qualunque tipo, forma o dimensione;

gomme per cancellare aromatizzate;

gomme per cancellare che riproducono oggetti che per la forma (es.: spazzolino per denti, sigarette, rossetto per labbra, gomme per masticare, ecc.) possono indurre i bambini a portarli in bocca, a succhiarli, masticarli ed ingerirli anche in parte;

gomme per cancellare con la dimensione maggiore/inferiore ai 32 millimetri.

Art. 2.

I prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 1 già immessi sul mercato devono essere ritirati dal commercio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Gli organi di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza della presente ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(3755)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a consentire agli abitanti del comune di Barrea di fruire dei benefici previsti dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363. (Ordinanza n. 568/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiati dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, concernente integrazioni alla predetta ordinanza;

Considerato che il comune di Barrea ha fatto presente, con la nota n. 863 del 18 marzo 1985, che, a causa di errata interpretazione delle varie disposizioni emanate per disciplinare l'attività di riattazione, sono stati presentati soltanto 35 progetti esecutivi relativi a lavori di riattazione, mentre il comune è tra quelli maggiormente colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984;

Vista la lettera n. 3816 del 17 giugno 1985, con la quale la giunta regionale d'Abruzzo conferma tale situazione;

Ravvisata la necessità di consentire alla popolazione del comune di Barrea di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per i motivi esposti in premessa è eccezionalmente consentito ai cittadini del comune di Barrea di presentare la domanda di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, di cui all'art. 7 dell'ordinanza numero 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, entro il 30 luglio 1985. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è prorogato al 30 agosto 1985.

Art. 2.

Il comune di Barrea è autorizzato ad individuare entro il 30 luglio 1985 le unità immobiliari da assoggettare a progetto unitario ai sensi dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363. Il termine per la redazione dei progetti esecutivi è fissato al 30 agosto 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3688)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: Norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113: Norme sullo stato giuridico degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556: Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell''Arma aeronautica ruolo naviganti;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70: Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824: Norme sul trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento e della riserva;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: Approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: Nuove norme per il servizio di leva;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernenti l'imposta sul bollo;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983: Nuovi titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento della Arma aeronautica - ruolo naviganti con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psico-attitudinale per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3);

d) non abbiano completato, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficienti attitudini militari ovvero per deficienze psico-fisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate dello Stato. Non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, a domanda ovvero d'autorità dai corsi normali dell'Accademia aeronautica;

g) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare;

h) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1985 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, di ragioniere e perito commerciale, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice, dovrà essere inviata al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate, le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato;

di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficienti attitudini militari ovvero per deficienze psico-fisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate dello Stato;

il titolo di studio posseduto;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere, dopo il loro congedamento gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno, altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

I candidati, se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma, apposta in calce alla domanda (per i minorenni quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da un altro pubblico ufficiale di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovranno essere allegate due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti in carta semplice:

1) titolo di studio, di cui alla lettera *h*) dell'art. 2, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato.

Coloro che devono conseguire il titolo di studio nella sessione di esami del 1985 dovranno allegare alla domanda un certificato di frequenza e sono tenuti ad inviare il titolo di studio non appena conseguito e comunque non oltre il 30 agosto 1985.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi e i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

5) ogni altro titolo, certificato o brevetto, come specificato al successivo art. 7, rilasciato dagli organi competenti e conseguito anteriormente al termine utile per la presentazione delle domande.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra;

6) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare e scheda matricolare verde mod. D.M. 0504, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

7) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio per non aver subito visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato. Coloro che siano stati incorporati per svolgere il servizio di leva dovranno presentare copia dello Stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare e non del foglio di congedo (per i sottufficiali o militari di truppa);

8) per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei due genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in mancanza di entrambi i genitori. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui allegato 2.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito dal precedente art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 6), 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Per le domande e le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psico-fisiologica e a prove psico-attitudinali.

Gli accertamenti fisio-psicologici saranno effettuati dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psico-fisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 5 ottobre 1985 non avranno la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Successivamente, i candidati che avranno superato la visita psico-fisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove attitudinali.

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita psicofisiologica e le prove attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno, gratuitamente, di alloggio, dei servizi vari e di vitto, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni o spettanza per il servizio vettovagliamento delle Forze armate.

Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella vestiario elenco «B» n. 2 edizione 1981, limitatamente ai capi in uso nel periodo stagionale in cui si svolge il concorso, da restituirsi integralmente al termine degli accertamenti.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psico-fisiologica e delle prove attitudinali, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Durante le predette prove ed all'atto dell'ammissione al corso, i concorrenti dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora, e nel luogo stabiliti, per la visita e le prove, sanno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di seconda classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

Ai partecipanti al concorso verranno rimborsate, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti e per il luogo di residenza o domicilio dichiarato nelle domande.

Ai concorrenti in servizio militare verranno rimborsate le sole spese di viaggio andata e ritorno.

Gli accertamenti psico-fisiologici e le prove attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e della attitudine psico-fisiologica, necessari per esercitare la navigazione aerea, in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità psico-fisiologica ed attitudinale, verrà graduata in tre categorie:

1) ottimo;

2) buono;

3) sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale, per la parte psico-fisiologica, indicherà un punteggio come segue:

ottimo: da 11 a 15 punti;

buono: da 6 a 10 punti;

sufficiente: da 1 a 5 punti.

Una apposita commissione, per la parte attitudinale, per ciascuna di dette categorie, indicherà un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi; pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il Ministero ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La graduatoria verrà formata dalla predetta commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui all'art. 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 3 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

c) fino a 2 punti complessivi, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta semplice:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita:

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazioni del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Il documento di cui al numero 2), dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio che, all'atto della presentazione della domanda, abbiano allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *h*), del presente bando, dovranno altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale o copia autenticata del predetto titolo di studio.

Qualora il diploma non fosse stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, l'amministrazione si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

I vincitori del concorso, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento, assumendo una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di incorporamento.

Essi saranno convocati presso l'Accademia aeronautica, presumibilmente in due scaglioni secondo modalità e sotto le date stabilite dall'accademia stessa.

Gli stessi seguiranno il corso previsto per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano che si svolgerà in parte presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare ed in parte presso l'Accademia aeronautica.

Dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi, saranno promossi avieri scelti.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni saranno dimessi dal corso ed adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato gli esami previsti conseguiranno il brevetto di pilota d'aeroplano, saranno promossi al grado di sergente ed inviati alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Tali corsi saranno svolti secondo modalità stabilite dagli organi competenti.

Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella sessione unica, saranno ammessi ad una sessione straordinaria.

Gli allievi che non supereranno gli esami saranno dimessi dal corso e adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei ad assumere le funzioni del grado di Sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina di pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministero della difesa, su proposta del comandante della scuola dove si sta svolgendo il corso, ha facoltà di dimettere dal corso gli allievi che per ragioni fisiche e per deficiente attitudine militare o professionale o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato, hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000, per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione. Agli ufficiali ammessi al trattenimento non viene corrisposto alcun premio.

Dopo il collocamento in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e l'addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Le domande di militari di truppa in servizio di leva — che aspirano ad essere ammessi al concorso, di cui al presente bando, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 — dovranno stante il termine perentorio dell'inoltro, essere inviate direttamente al Comando accademia aeronautica, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

I militari in servizio di leva, dovranno precisare nella domanda la data di inizio del servizio di leva, comprovata da una dichiarazione rilasciata dal comando di appartenenza.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio al corso.

I militari che rivestono un grado, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

I militari ammessi al corso dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 1) e 2), del precedente art. 8, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Art. 14.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 39 della legge 31 maggio 1975, n. 191, il tempo trascorso presso l'accademia e le scuole di volo non è computabile nella ferma di leva.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 21

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso
(possibilmente dattilografata in carta semplice)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto cognome (in stampatello) e nome (1) . nato a
il . . domiciliato a (2) .
provincia codice postale
in via . . n. . . tel. .
appartenente al distretto militare di .
chiede di essere ammesso al concorso allievi ufficiali piloti di complemento.

Il sottoscritto accetta senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

essere cittadino italiano;

essere celibe, o ammogliato, o vedovo con o senza prole;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali per delitti non colposi (4);

essere in possesso o essere in grado di conseguire il seguente titolo di studio . . presso l'istituto o scuola di via .
nell'anno . .,

di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psico-fisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate o Corpi armati dello Stato;

essere nella seguente posizione militare (5) .

di non essere stato riformato alla visita medica di leva;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito .

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio aereo, si obbliga a contrarre una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . ,
2) . ,
3) . . . .

Allega, inoltre, due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto e la scheda anagrafica completa dei dati richiesti (all'allegato 4).

. . . . lì . . . . . .

Firma
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

(Se il candidato è minorenne)
Firme leggibili dei due genitori (6)
. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . .

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del candidato non corrisponda a quella del candidato stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, in caso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare se il candidato non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero se, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o rinvio, specificandone il motivo.

I militari dovranno impegnarsi anche essi, a compiere una ferma di cinque anni, con decorrenza dalla data di invio al corso.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio e la data d'inizio del servizio militare, comprovato da una dichiarazione rilasciata dal comando stesso.

Dovranno altresì indicare le eventuali successive variazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

(6) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

AVVERTENZE

Copia della presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso, secondo criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta semplice e rilasciata dal sindaco)

Comune di . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . .
del mese di . . . . . .
si sono presentati
——————— davanti a me, sindaco del comune predetto
si è presentato

i signori
——— (1) . . . . . del minore (2) . .
il signor

i predetti
——— . . . . per assecondare la inclinazione
il predetto

acconsentono
del succitato minorenne ——— affinché questi possa con-
acconsente
trarre, a tempo debito, l'arruolamento dell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento .

gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto
In fede di che ——— con
lo stesso dichiarante ha sottoscritto
me il presente atto.

I dichiaranti

Il dichiarante
. .

Il sindaco

(1) Nome e cognome dei dichiaranti o del dichiarante, indicando se genitori o tutori.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. - L'assenza di uno solo dei due genitori è valido purché esista una causa legale di assenza o impedimento dell'altro coniuge; di tale causa dovrà essere fatta specifica menzione nell'atto di assenza convalidato dal sindaco.

Allegato 3

REQUISITI FISICI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del ruolo naviganti.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobile in dotazione all'Aeronautica militare;

emoglobinopatie ed eritro - enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazione dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 in ciascun occhio; qualsiasi vizio di rifrazione per il cui accertamento ci si avvarrà dell'autorifrattometro computerizzato;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche lieve (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

inadeguata risposta alle prove fisiologiche cardio-respiratorie.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì essere rinviati dall'Accademia i concorrenti i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'Aeronautica militare.

Allegato 4

Scheda anagrafica da spedire unitamente alla domanda
(compilare a stampatello)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Luogo di nascita . . . .
Data di nascita . . . .
Luogo di residenza . . . .
. . . .
Indirizzo per ricevere le comunicazioni . . . . . .
. . . .
Telefono n. . . . . prefisso . . . . .
Titolo di studio . . . .
Posizione militare . . . .
Indirizzo militare . . . .
. . . .

Firma del candidato
. . . .

(3680)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a due posti di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva relativo ai posti vacanti al 31 dicembre 1984.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernenti l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella V dell'allegato n. 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 2 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esame, del 40 %, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 %, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere sollecitamente, dunque, all'emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei suddetti posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili mediante concorsi nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, tabella V nell'allegato n. 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto.

Al concorso speciale per esame indicato nel punto 1) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1984 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno 9 anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1984, anno cui si riferisce il concorso.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata a: Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, n. 32 - 00185 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) amministrazione statale di appartenenza; ed ufficio presso il quale presta servizio;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi funzione venga loro assegnata.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, ai fini dell'autentica della firma.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà in materia di contabilità pubblica e/o di politica economica e finanziaria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti materie: economia politica, scienze delle finanze, statistica economica, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate anche sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore, nel limite del posto di cui al precedente art. 1, punto 1), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Le prove scritte avverranno alle ore 8, nei giorni 20 e 21 settembre 1985 nell'aula della biblioteca del Ministero del tesoro e delle finanze (piano terra, scala C) del palazzo sito in via XX Settembre, 97.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 8
e) specializzazione post-laurea e altri titoli culturali rilasciati dalla pubblica amministrazione	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	» » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite del posto indicato al precedente art. 1 punto 2) per il relativo concorso.

L'ammesso al corso sarà tenuto a frequentare il periodo di formazione dei sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche e private, al termine del quale dovrà redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sarà stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive condizioni gestionali formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1986.

Il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico il vincitore del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale e in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il corso-concorso; se di altre amministrazioni, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso speciale per esame per il posto relativo al 1984, sarà tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione prevista nel precedente art. 4.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici per il concorso speciale per esami e per il corso-concorso saranno nominate con provvedimento rispettivamente del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984, e del Presidente del Consiglio dei Ministri ,ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicat onella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 271

(3681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli studi dell'Aquila. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 134 dell'8 giugno 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pagina 4050 della *Gazzetta Ufficiale*, nella parte relativa al dottorato di ricerca in fisiopatologia pediatrica, sotto la colonna relativa alla: « Denominazione e curricula dei dottorati », le denominazioni dei tre « curricula » del dottorato sopraindicato si intendono soppresse.

(3660)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza - anno 1982.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale della Guardia di finanza - parte II - ordinamento e operazioni - 1° gennaio-31 dicembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale **n.** 176308 del 21 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1983, registro n. 32 Finanze, foglio n. 241, col quale sono state approvate le graduatorie e nominati i vincitori del concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza - anno 1982.

(3641)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Nuovo diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a 10 posti di consigliere di terza classe in prova - VII qualifica funzionale - nel ruolo della carriera direttiva, per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali ed interregionali, indetto con deliberazione n. 32/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985, che avrebbero dovuto aver luogo nei giorni 10 e 11 giugno 1985, alle ore 8,30, nei locali del palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 6 maggio 1985), sono state rinviate al 16 e 17 settembre 1985 presso gli stessi locali, con inizio alle ore 8,30.

(3661)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 158 del 6 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di quattro assistenti tecnici in esperimento.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1985, n. 27.

Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 2 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato

In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 52, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato vigenti in materia, dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Subdelega alle province

Le funzioni amministrative di cui al precedente art. 1, sono subdelegate alle province, che le esercitano a norma dei successivi articoli, nel rispetto delle direttive statali, degli indirizzi regionali ed in armonia con le indicazioni dei documenti programmatici regionali.

Art. 3.

Comitati provinciali prezzi

Le funzioni amministrative subdelegate alle province a norma della presente legge attengono all'attività dei comitati provinciali prezzi.

I comitati provinciali prezzi, istituiti dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono presieduti dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato e sono composti da:

a) il sindaco del comune capoluogo o suo delegato;

b) l'intendente di finanza;

c) il direttore dell'ufficio provinciale-industria, commercio ed artigianato;

d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Le decisioni dei comitati provinciali prezzi sono adottate sentite le commissioni consultive provinciali di cui al successivo art. 4. In caso di difformità rispetto al parere delle commissioni consultive, le decisioni dei comitati stessi devono recarne specifica motivazione.

I provvedimenti dei comitati provinciali prezzi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 4.

Commissione consultiva provinciale

I comitati provinciali prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale articolata in:

a) sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari;

b) sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerari, industriali e chimici e per i servizi di carattere pubblico.

Le sottocommissioni di cui al precedente comma sono rispettivamente presiedute dall'assessore provinciale per l'agricoltura e dall'assessore provinciale per l'industria.

La sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari è composta da:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale all'agricoltura;

b) un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;

c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

e) un rappresentante dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia);

f) un rappresentante dell'U.P.I. (Unione provincie italiane);

g) un rappresentante delle associazioni degli imprenditori agricoli più rappresentative su scala provinciale;

h) un rappresentante della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL;

i) un rappresentante dei consumatori designato da quelle associazioni a carattere provinciale direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi, ove costituite;

l) due esperti del settore economico interessato, nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

La sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerali, industriali, chimici e per i servizi di carattere pubblico è composta da:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale all'industria;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale al turismo;

c) un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;

d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

f) un rappresentante del comitato provinciale delle imprese pubbliche degli enti locali;

g) un rappresentante dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia);

h) un rappresentante dell'U.P.I. (Unione provincie italiane);

i) un rappresentante per ciascuno dei seguenti settori economici designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale: industria, commercio, artigianato, alberghi e pensioni;

l) un rappresentante della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL;

m) un rappresentante dei consumatori designati da quelle associazioni a carattere provinciale direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi, ove costituite;

n) due esperti dei settori economici interessati, nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

I presidenti delle sottocommissioni nominano, fra i membri delle relative sottocommissioni, i rispettivi vice presidenti che li sostituiscono in caso di assenza od impedimento.

L'assegnazione degli affari a ciascuna sottocommissione è stabilita dall'ufficio di presidenza della commissione consultiva provinciale di cui al precedente primo comma, costituito dai presidenti e dai vice presidenti delle sottocommissioni stesse e presieduto, a rotazione semestrale, da uno dei due presidenti.

L'ufficio di presidenza della commissione consultiva provinciale può convocare riunioni congiunte delle sottocommissioni tecniche per la trattazione di questioni di interesse generale e per il coordinamento delle loro attività.

Le sottocommissioni operano su richiesta del comitato provinciale prezzi ed hanno in particolare il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione delle merci, dei prodotti e dei servizi nonché compiti di proposta al comitato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 5.

Costituzione dei comitati provinciali prezzi e delle relative commissioni consultive

I comitati provinciali prezzi e le relative commissioni consultive sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni; il primo provvedimento costitutivo è disposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i successivi entro sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio.

Gli enti e le organizzazioni che esprimono un loro rappresentante in seno alle commissioni consultive nel procedere alle designazioni indicano per ciascun membro ordinario anche il relativo membro supplente, che interverrà in caso di assenza o di impedimento del primo.

Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma non siano pervenute tutte le designazioni, le commissioni consultive sono ugualmente costituite ed insediate con pienezza di poteri con la partecipazione dei componenti che rappresentano gli assessorati regionali e di quelli per i quali è pervenuta la designazione, purché i designati siano complessivamente almeno la metà dei componenti indicati dalla legge.

Art. 6.

Direttive statali ed indirizzi regionali per l'esercizio della subdelega

I comitati regionali prezzi operano nel rispetto delle direttive emanate, a norma dell'ordinamento vigente, dal Governo, dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CIP (Comitato interministeriale prezzi).

La Regione si riserva il potere di iniziativa e proposta al CIPE in materia di controllo dei prezzi di beni e servizi.

I poteri di indirizzo in ordine alle funzioni amministrative subdelegate sono esercitati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale dà immediata comunicazione alle province delle direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegate nonché degli indirizzi di cui al precedente comma.

Al fine di garantire il coordinamento dell'attività dei comitati provinciali prezzi ed il rispetto delle direttive dello Stato e degli indirizzi determinati dal consiglio regionale in conformità a quanto disposto dall'art. 21, punto 4), dello statuto regionale, il presidente della giunta regionale indice la conferenza dei presidenti dei comitati provinciali prezzi.

La conferenza di cui al precedente comma viene convocata almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario un esame congiunto dei problemi da definire.

Art. 7.

Informativa sull'attività subdelegata

I presidenti delle amministrazioni provinciali, quali presidenti dei comitati provinciali prezzi, informano periodicamente la giunta regionale sui risultati dell'intervento pubblico in materia di prezzi nel territorio della provincia.

Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma ed in funzione dell'incidenza sulla programmazione economica regionale, il presidente della giunta regionale riferisce al consiglio regionale sulla situazione dei prezzi controllati nella Regione e sui relativi effetti sui comparti economici interessati.

Art. 8.

Potere sostitutivo e revoca della subdelega

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni subdelegate, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo ed eventualmente propone la revoca della subdelega da adottare a norma dell'art. 42 dello statuto regionale anche nei confronti della sola amministrazione provinciale inadempiente.

Art. 9.

Svolgimento di attività ispettiva

L'amministrazione provinciale, su proposta del comitato provinciale prezzi, può nominare tra i propri funzionari o, d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, tra i funzionari di queste, forniti di particolare competenza, ispettori che provvedano allo accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale prezzi.

Gli ispettori di cui al precedente comma assumono i poteri e le facoltà di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 setembre 1947, n. 896, e successive modificazioni.

Art. 10.

Vigilanza sui prezzi al consumo

La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è esercitata dai comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 11.

Segreteria dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive

Le funzioni di segreteria dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali nonché le relative attività istruttorie sono assicurate dalle amministrazioni provinciali che si avvalgono di personale particolarmente qualificato nella materia di cui alla presente legge con preferenza per quello attualmente adibito a mansioni presso i comitati provinciali prezzi.

A tal fine può essere anche utilizzato, nel rispetto della normativa vigente, il personale delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che ha espletato in precedenza analoghe mansioni, previo nulla-osta da parte degli stessi enti di appartenenza e con le modalità fissate da apposite convenzioni.

I responsabili degli uffici di segreteria svolgono le funzioni di segretari dei comitati provinciali prezzi.

Art. 12.

Gettoni di presenza ed indennità

Ai componenti il comitato provinciale prezzi e la commissione consultiva provinciale, che siano estranei all'amministrazione regionale, sono dovuti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni i compensi sono erogati se consentiti dalle norme dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 13.

Norma transitoria

Nelle more della nomina del comitato provinciale prezzi e della relativa commissione consultiva provinciale le funzioni di cui alla presente legge continuano ad essere esercitate dalla Regione.

Art. 14.

Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate

La giunta regionale può disporre il comando di dipendenti regionali presso le amministrazioni provinciali per lo svolgimento di attività connesse con l'esercizio della subdelega di cui alla presente legge.

La giunta regionale provvede altresì ad attribuire annualmente alle amministrazioni provinciali le somme necessarie a far fronte al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni subdelegate sulla base di documentate relazioni che le amministrazioni interessate devono trasmettere alla giunta medesima entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui le spese stesse si riferiscono.

Art. 15.

Norma finanziaria

Lo stanziamento per il rimborso delle spese sostenute dalla amministrazione provinciale per l'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge sono determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 16.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 marzo 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 marzo 1985.

(2705)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- ◇ **CHIETI** Libreria MARZOLI, Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA** Libreria VETRONE, Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA** Libreria COSTANTINI, Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO** Libreria BESSO, Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
- ◇ **MATERA** Libreria MONTEMURRO, Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA, Via Pretoria

CALABRIA
- ◇ **CATANZARO** Libreria G. MAURO, Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA** Libreria DOMUS, Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE, Via Giudecca

CAMPANIA
- ◇ **AVELLINO** Libreria CESA, Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE, Piazza Roma, 4
- ◇ **CASERTA** Libreria CROCE, Piazza Dante
- ◇ **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE, Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **FERRARA** Libreria TADDEI, Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI, Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA, Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA, Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA** Libreria FIACCADORI, Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA** Tip. DEL MAINO, Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA** Libreria LAVAGNA, Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA, Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◇ **GORIZIA** Libreria ANTONINI, Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE** Libreria MINERVA, Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO, Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s., Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE** Libreria BENEDETTI, Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA, Via V. Veneto, 20

LAZIO
- ◇ **FROSINONE** Libreria CATALDI, Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA** Libreria LA FORENSE, Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI** Libreria CENTRALE, Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI, Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI, Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma, Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA, Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **VITERBO** Libreria BENEDETTI, Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- ◇ **IMPERIA** Libreria ORLICH, Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA, Via Luigi Aragona, 49/A
- ◇ **SAVONA** Libreria MAUCCI, Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
- ◇ **BERGAMO** Libreria LORENZELLI, Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA** Libreria QUERINIANA, Via Trieste, 13
- ◇ **COMO** Libreria NANI, Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA** Ditta I.C.A., Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI, Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA** Libreria TICINUM, Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO** Libreria ALESSO, Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE** Libreria VERONI, Piazza Giovine Italia

MARCHE
- ◇ **ANCONA** Libreria FOGOLA, Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI, Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI, Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA:** Libreria MORICHETTA, Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI, Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO** Libreria SEMPRUCCI, Corso XI Settembre, 6

MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M., Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA** Libreria PATRIARCA, Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- ◇ **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI, Corso Roma, 122; Libreria BOFFI, Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI** Ditta I.C.A., Via De Rolandis
- ◇ **CUNEO:** Casa Editrice ICAP, Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE, Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO, Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO** Casa Editrice ICAP, Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI** Ditta I.C.A., Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
- ◇ **BARI** Libreria ATHENA, Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI** Libreria PIAZZO, Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA** Libreria PATIERNO, Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE:** Libreria FORENSE, Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA, Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO** Libreria FUMAROLA, Corso Italia, 229

SARDEGNA
- ◇ **CAGLIARI** Libreria DESSÌ, Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE, Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE, Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE, Piazza Castello, 10

SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA, Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA, Corso Umberto, 111
- ◇ **CATANIA:** Libreria ARLIA, Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO, Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA, Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B., Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA** Libreria O.S.P.E., Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO, Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF, Piazza Don Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F., Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA** Libreria DANTE, Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO, Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO, Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
- ◇ **AREZZO** Libreria PELLEGRINI, Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI, Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO** Editore BELFORTE, Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA:** Libreria BARONI, Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE, Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS, Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA** Libreria VALLERINI, Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA** Libreria TURELLI, Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA** Libreria TICCI, Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
- ◇ **BOLZANO** Libreria EUROPA, Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO** Libreria DISERTORI, Via Diaz, 11

UMBRIA
- ◇ **PERUGIA** Libreria SIMONELLI, Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI** Libreria ALTEROCCA, Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- ◇ **AOSTA** Libreria MINERVA, Via dei Tillier, 34

VENETO
- ◇ **BELLUNO** Libreria BENETTA, Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA, Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO** Libreria PAVANELLO, Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO** Libreria CANOVA, Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA** Libreria GOLDONI, Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO, Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA, Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA** Libreria GALLA, Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G., Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
- ◇ **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO, Via dei Goti, 4
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA, Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO, Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE, Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE, Via XXII Giugno, 3

LAZIO
- ◇ **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO, Via E. Zincone, 28

MARCHE
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI, Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
- ◇ **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP, Via V. Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI, Via Italia, 6

SARDEGNA
- ◇ **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO, Via Sassari

UMBRIA
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA, Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221